

Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - scioglimento - in genere - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 25021 del 07/10/2019 (Rv. 655501 - 01)

Scioglimento delle comunioni relative ad edifici - Nullità ex art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985 - Applicabilità.

Contratti in genere - invalidità - nullità del contratto - in genere.

Urbanistica - in genere.

Gli atti di scioglimento delle comunioni relative ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985 per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della detta legge, ove dagli atti non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, ovvero ad essi non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 25021 del 07/10/2019 (Rv. 655501 - 01)

CONDOMINIO

COMPROPRIETÀ INDIVISA